

"Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana"

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede legale)

1.1 E' istituita in Novara, la fondazione denominata **"Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana"**.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

1.2 La Fondazione ha la sede legale in Novara, via dei Caccia n.1/F.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio della regione Piemonte.

Art. 2 (Finalità e attività).

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di ordine culturale, quali la promozione della cultura e dell'arte, con particolare riguardo alla promozione delle attività teatrali, artistiche e formative in genere.

Pertanto, intende operare nei seguenti ambiti:

1. promuovere la realizzazione e lo sviluppo di un sistema teatrale per la valorizzazione delle strutture concesse in affidamento da enti pubblici o privati; in particolare, in una prima fase la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e lo sviluppo del "Teatro Faraggiana" in Novara per gestire le attività attivabili nell'ambito delle strutture del teatro medesimo;

2. promuovere e diffondere, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione ed arricchimento culturale, la conoscenza della storia del teatro, della cinematografia e delle arti visive in genere e le relative tecniche, nonché diffondere la cultura teatrale e dello spettacolo nelle diverse forme e nelle sue interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento al ruolo storico del teatro, delle arti figurative anche nelle prospettive e nuove frontiere delle conoscenze e delle tecnologie;

3. reperire, acquisire, conservare, valorizzare ed illustrare al pubblico le produzioni materiali ed immateriali dello spettacolo, dell'arte, della comunicazione visiva e della parola in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio teatrale, nel rispetto dei principi e degli indirizzi nazionali e regionali;

4. promuovere e realizzare attività permanenti di studio for-

mazione, divulgazione e ricerca in campo artistico e culturale in genere, costituire un laboratorio di ricerca teorica e applicata nei settori inerenti le arti visive in genere, anche al fine di dar vita ad un polo di riferimento per ogni attività culturale; organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, concerti, spettacoli di danza, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche; istituire borse di studio rivolte a soggetti in condizioni di disagio economico e/o sociale; sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsivoglia supporto) funzionali ai fini istituzionali; contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione

5. promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con gli altri istituti e spazi culturali presenti sul territorio e in particolare, sia nel campo della acquisizione, valorizzazione e gestione di beni documentari di comune interesse, sia nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e di ricerca progettate con finalità condivise e rivolte ad utenze omogenee. Produrre autonomamente eventi teatrali, musicali, coreutici, espositivi, quali a mero titolo di esempio: spettacoli, concerti, mostre, balletti nonché convegni, seminari, rassegne e festival.

6. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

2.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art. 3 (Concorso alla Fondazione)

3.1 I fondatori della Fondazione si distinguono in Fondatori Cardinali, Ordinari, Permanenti e Fondatori Onorari; le ragioni del loro concorso devono essere in linea con le finalità culturali della Fondazione.

E' Fondatore Cardinale esclusivamente colui che ha partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

E' Fondatore Ordinario ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente che successivamente alla costituzione apporti alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a euro 600,00 (euro seicento).

E' Fondatore Permanente ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente che successivamente alla costituzione apporti alla Fondazione un importo non inferiore a euro 10.000,00 (euro diecimila)

3.2 Può diventare Fondatore Ordinario ogni soggetto che venga cooptato dall'Assemblea e che rispetti le seguenti condizioni:

- a. venga proposto da un Fondatore Cardinale;
- b. apporti alla Fondazione un importo non inferiore a euro 600,00 (euro seicento) o multipli;

3.3 Può diventare Fondatore Permanente ogni soggetto che venga cooptato dall'Assemblea e che rispetti le seguenti condizioni:

- a. venga proposto da un Fondatore Cardinale;
- b. apporti alla Fondazione un importo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) o multipli;

In tutti i casi sopradescritti lo status di Fondatore Ordinario o Permanente viene acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo indicato.

3.4 Per apporto si intende qualsiasi erogazione o contributo a favore della Fondazione; spetta al Consiglio di Amministra-

zione della Fondazione determinare l'impiego e la destinazione delle risorse.

3.5 Coloro che hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i versamenti ed i contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione. Tutti i soggetti finanziatori della Fondazione, a qualsiasi titolo, concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della stessa.

3.6 A cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene tenuto il Registro dei Soci Fondatori Ordinari e Permanenti sul quale verranno anche annotati i termini di cui sopra con particolare riguardo alla consistenza degli apporti e dei contributi versati alla Fondazione.

3.7 L'Assemblea può attribuire la qualifica di Fondatori Onorari a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della Cultura, dello Spettacolo, della Musica e dell'Arte, della Promozione sociale e culturale, al perseguimento degli scopi della Fondazione.

I Fondatori Onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Fondatore Onorario è di carattere onorifico, non coinvolge nell'attività della Fondazione non è tenuto ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

Art. 4 (Patrimonio)

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un capitale iniziale ed indisponibile di euro 77.500,00 (settantasettemilacinquecento) formato dai conferimenti patrimoniali dei soci Fondatori Cardinali, Ordinari o Permanenti;
- da ogni altra entrata espressamente destinata ad incrementare il patrimonio della fondazione o il suo capitale iniziale;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni da chiunque disposti in favore della Fondazione.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo dotazione indisponibile pari ad euro 77.500,00 (settantasettemilacinquecento) e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione, in conformità alle determinazioni della Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 (Destinazione degli avanzi, dei fondi, delle riserve e del capitale)

5.1 Gli eventuali avanzi di amministrazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capi-

tale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

5.2 I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, dalle sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 6 (Organi della Fondazione - Nomina dei Consiglieri)

6.1. Gli Organi della Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana sono:

- L'Assemblea dei Fondatori
- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori.

I componenti degli organi della Fondazione, e cioè il Presidente con il Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In ogni caso al Presidente ed ai Consiglieri spetterà solo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.

6.2 La Fondazione è retta e gestita da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione in numero da 5 o 7, vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori secondo le regole indicate dallo Statuto.

6.3 La nomina iniziale del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione viene effettuata al momento della costituzione e quindi dai Soci Fondatori Cardinali.

Qualora durante il quinquennio il Presidente divenisse mancante, per qualsiasi ragione, la sostituzione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno dei suoi membri in carica.

Qualora un membro del Consiglio divenisse mancante per qualsiasi ragione, la sua sostituzione potrà essere effettuata dal Consiglio medesimo mediante procedimento di cooptazione, la nomina dovrà essere confermata dalla prima Assemblea dei Fondatori; il nuovo membro così nominato decadrà alla prima successiva scadenza naturale del Consiglio.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri del Collegio dei Revisori.

Art. 7 - (L'Assemblea dei Fondatori)

7.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori e viene presieduta dal Presidente della Fondazione.

7.2 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) decide il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea e delle diverse categorie di Fondatori;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore ordinario e di Fonda-

tore permanente in conformità al disposto di cui all'articolo 3.3 e all'articolo 3.5;

c) decide in merito alle modifiche dello statuto;

d) decide in merito al bilancio preventivo e consuntivo;

e) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

7.3 L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

Viene convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione, mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore e che risultino riportati nel libro dei Fondatori.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

In occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Fondatori con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori Cardinali e delibera con la maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Revisori, se nominati.

7.4 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, Revisore ovvero un dipendente della Fondazione.

7.5 Il diritto di voto spetta nei termini seguenti:

a) ai Fondatori Cardinali in ragione di cinque voti ciascuno;

b) ai Fondatori Ordinari in ragione di un voto ciascuno;

c) ai Fondatori Permanenti, il cui diritto di voto è riconosciuto in modo permanente, una volta che l'importo di euro

10.000,00 (diecimila) sia stato effettivamente erogato, nella misura di 3 (tre) voti ciascuno.

Il voto in assemblea può essere espresso per delega rilasciata ad altro Fondatore. Un Fondatore può ricevere deleghe ed esercitare i diritti di voto al massimo per due Fondatori deleganti.

7.6 L'Assemblea, su proposta del Consiglio:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorchè senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

7.7 Le deliberazioni di cui all'art. 7.2, lettere b), d), e), sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dai presenti all'assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

7.8 Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI del codice civile.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione - Nomina - Riunioni)

8.1 I membri del Consiglio di Amministrazione in numero da 5 a 7 vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori secondo le regole che seguono:

Ai Fondatori Cardinali viene riservato il diritto di nominare tre componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso di Consiglio composto da cinque membri ovvero quattro membri nel caso di Consiglio composto da sette membri.

Gli altri componenti vengono nominati sulla base di candidature avanzate dai Fondatori ordinari dai e/o Fondatori permanenti come segue:

- i Fondatori Ordinari hanno il diritto di nominare direttamente un componente del Consiglio di amministrazione indipendentemente dal numero dei membri;

- i Fondatori Permanenti hanno il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione nel caso di Consiglio composto da cinque membri ovvero due membri nel caso di Consiglio composto da sette membri.

8.2 Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo riterrà opportuno ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri; in ogni caso si riunirà almeno due

volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai Consiglieri otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la prova del ricevimento, entro il giorno precedente.

8.3 Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri, costituire commissioni o comitati per specifiche aree di attività, attribuendo i poteri necessari e revocandoli, a suo insindacabile giudizio.

8.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto su iniziativa del Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti possono provvedere alla sostituzione mediante procedura di cooptazione.

Art. 9 (Competenze)

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) alla formazione alla approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali ed in genere sull'impiego delle risorse economiche della Fondazione;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società

di qualsiasi tipo;

i) l'approvazione dei regolamenti per la gestione operativa della Fondazione, tra i quali: il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, le regole per i rapporti con il personale, per la sicurezza, l'erogazione dei servizi ed in generale tutto quanto riferibile alla gestione della struttura;

l) propone le modifiche statutarie all'assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ed assume le delibere a maggioranza semplice.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 (Segretario Tesoriere)

11.1 Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

11.2 Il Segretario Tesoriere coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni amministrative interne ed esterne, provvede alla tenuta del registro dei Fondatori, alla corrispondenza e alla redazione a conservazione dei verbali delle riunioni degli organi della Fondazione, provvede alla conservazione della documentazione contabile amministrativa e tiene i rapporti con le persone incaricate per l'aggiornamento dei libri contabili e coordina la formazione dei bilanci; provvede alla gestione economica della Fondazione alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese operando sui conti correnti bancari, nei limiti della delega e/o procura ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Tesoriere partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 13 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica; inoltre deve illustrare e riportare la suddivisione dei ri-

sultati per settore di intervento, le somme ricevute da terzi in conto patrimonio e se sono finalizzate ai diversi progetti o destinate a specifiche attività.

Art. 14 (Bilancio consuntivo)

Il Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo inventario secondo i principi di legge e con la maggiore chiarezza possibile.

Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero dal Collegio Sindacale, se istituito.

Art. 15 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio rimane in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di Collegio Sindacale.

Art. 16 (Esclusione e recesso)

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, mantengano condotta incompatibile con gli Organi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione o in tutti i casi di grave violazione dello Statuto.

L'esclusione di un Fondatore deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei diritti di voto.

Non si terrà conto della presenza e del voto del socio da escludere.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo ex-lege per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 17 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà dei soci fondatori con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli stessi;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Art. 18 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 19 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE: GIOVANNI VALLINO - FABIO AUTERI NOTAIO.